

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

13 luglio 2026 – 17 luglio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** **** ****

OFFERTA ANOMALA: NIENTE REGRESSIONE PROCEDIMENTALE SE IL DISCIPLINARE PREVEDE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Con la delibera n. 245/2026, l'ANAC si è pronunciata, nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato dei lavori, sul rapporto tra il principio di invarianza della graduatoria, disciplinato dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, e il meccanismo della regressione procedimentale nei casi di esclusione di un concorrente a seguito della verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del medesimo Codice.

Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2026, n. 4268, l'Autorità ha osservato che il principio di invarianza opera esclusivamente con riferimento alle variazioni intervenute dopo il provvedimento di aggiudicazione e non si applica alle esclusioni disposte nella fase precedente. Ha inoltre precisato che la regressione procedimentale costituisce la regola quando l'esclusione del concorrente è collegata a una patologia del procedimento, poiché in tali casi la procedura deve essere ripresa dalla fase immediatamente antecedente al vizio. Diversamente, quando l'esclusione deriva dall'applicazione delle regole di gara nei confronti di operatori legittimamente ammessi, come nel caso dell'esclusione per anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la regressione procedimentale non discende dai principi generali dell'ordinamento, ma può trovare applicazione soltanto se espressamente prevista dalla lex specialis e purché la relativa disciplina non risulti irragionevole.

L'ANAC ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2025, precisando che la rettifica della soglia di anomalia riguarda l'esclusione di imprese prive dei requisiti di partecipazione, la presentazione di offerte invalide o la riammissione di imprese illegittimamente escluse. Diversamente, l'offerta anomala non costituisce un'offerta invalida, ma un'offerta economicamente non sostenibile e, pertanto, non suscettibile di aggiudicazione.

Nel caso di specie, l'ANAC ha ritenuto che l'operato della stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore. Il disciplinare di gara prevedeva infatti espressamente lo scorrimento della graduatoria in caso di esclusione dell'offerta ritenuta non congrua e non contemplava il ricorso alla regressione procedimentale. La stazione appaltante era pertanto tenuta ad applicare la lex specialis alla quale si era auto-vincolata, procedendo allo scorrimento della graduatoria a seguito dell'esclusione del concorrente primo classificato. L'Autorità ha infine ricordato che, ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, qualora la stazione appaltante non intenda conformarsi al parere, dovrà comunicarne le motivazioni alle parti interessate e all'ANAC entro quindici giorni; quest'ultima potrà quindi proporre il ricorso previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** *** ***

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI: L'ANAC CHIARISCE I REQUISITI FORMATIVI E LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Con la Delibera n. 251/2026, l'ANAC si è pronunciata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, affrontando alcuni profili applicativi della disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, il provvedimento si sofferma sulla verifica dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione, sul requisito della formazione del personale, sull'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.4 e sui presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Con riferimento al requisito della formazione, la delibera ribadisce che, per le domande di qualificazione relative alla fase di progettazione e affidamento presentate per il periodo successivo al 30 giugno 2025, sono validi esclusivamente i corsi erogati da soggetti accreditati tramite il sistema SNA. Precisa, inoltre, che la possibilità di completare il percorso formativo entro dodici mesi dalla domanda di qualificazione riguarda esclusivamente la qualificazione per la fase di esecuzione e non quella relativa alla progettazione e all'affidamento.

Nel caso esaminato, l'ANAC ha ritenuto non comprovato il possesso di parte dei requisiti dichiarati, rideterminando il punteggio di qualificazione. Per il settore dei lavori è stata disposta la riduzione del livello di qualificazione, mentre per il settore dei servizi e delle forniture è stato mantenuto il livello precedentemente conseguito in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.4.

Quanto al profilo sanzionatorio, l'Autorità ha ritenuto integrata la grave violazione di cui all'art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, richiamando la sentenza del TAR Lazio n. 7640/2026 in tema di dolo eventuale nell'ambito del sistema di autoqualificazione.

In applicazione dell'art. 12 dell'Allegato II.4, ha quindi disposto la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina di settore.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 02/07/2026, N. 5244

Con la sentenza n. 5244/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'applicazione della disciplina dell'adeguamento dei prezzi prevista dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 nell'ambito di un appalto pubblico di lavori, soffermandosi sui presupposti della relativa applicazione e sugli obblighi gravanti sulla stazione appaltante nella fase esecutiva del contratto.

La controversia trae origine dal rigetto delle istanze di adeguamento dei prezzi presentate dall'appaltatore, motivato dall'amministrazione sia con la mancata formulazione di riserve sul certificato di regolare esecuzione sia con la ritenuta necessità di una specifica richiesta dell'impresa ai fini dell'attivazione della procedura di accesso al Fondo previsto dalla normativa emergenziale.

In primo grado il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio e respinto i motivi aggiunti proposti contro il successivo provvedimento di diniego.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli atti impugnati. Il Collegio ha affermato che l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi, fondato su parametri oggettivi fissati dal legislatore e destinato a operare nella fase esecutiva del rapporto, senza richiedere un'istanza dell'appaltatore. Ne consegue che spetta alla stazione appaltante procedere d'ufficio all'adozione degli atti necessari per il riconoscimento dell'adeguamento, compresi quelli funzionali all'accesso al Fondo previsto dalla medesima disciplina.

Il Collegio ha richiamato inoltre il regime dei pagamenti disciplinato dall'art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, evidenziando come tale disposizione sia richiamata anche dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 36/2023 quale riferimento sistematico. Da ciò consegue che il pagamento delle somme dovute segue il regime ordinario degli stati di avanzamento dei lavori e non presuppone una preventiva costituzione in mora né una specifica iniziativa del creditore. Con riguardo al caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la richiesta di adeguamento dei prezzi, formulata contestualmente alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione e comunque prima della sua approvazione, fosse idonea a tutelare la pretesa dell'appaltatore. Ne è conseguita l'illegittimità del diniego, fondato sull'asserita mancata apposizione di una formale riserva sul certificato.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25/06/2026, N. 5102

Con la sentenza n. 5102/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023, la conformità dell'offerta ai documenti di gara ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del medesimo decreto e la vincolatività delle prescrizioni della lex specialis.

La controversia riguardava una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante aveva inizialmente escluso un operatore economico per il mancato inserimento, nella busta contenente l'offerta economica, del cronoprogramma corredato dalla relazione sulla gestione della commessa, documento richiesto dal disciplinare a pena di esclusione. Successivamente, in autotutela, la stazione appaltante aveva disposto la riammissione del concorrente, ritenendo nulla la relativa clausola del disciplinare per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023 e procedendo quindi all'aggiudicazione in suo favore.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso proposto dall'operatore secondo classificato, rilevando che il cronoprogramma costituiva un elemento essenziale dell'offerta economico-temporale e che la sua mancata produzione nella busta economica legittimava l'esclusione. Il giudice aveva inoltre ritenuto che la stazione appaltante non potesse disapplicare una clausola del disciplinare ancora efficace e aveva evidenziato la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, in quanto il documento era stato inserito nella busta tecnica.

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha respinto l'appello, affermando che il cronoprogramma con la relazione sulla gestione della commessa rappresentava un elemento essenziale dell'offerta economico-temporale e che la sua mancata presentazione nella busta economica rendeva l'offerta non conforme ai documenti di gara, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023.

Il Collegio ha inoltre chiarito che tale conclusione non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023, poiché il disciplinare non introduceva una nuova causa di esclusione, ma si limitava a dare applicazione alla disciplina che prevede l'inammissibilità delle offerte non conformi ai documenti di gara.

La sentenza precisa, inoltre, che le prescrizioni della lex specialis vincolano sia gli operatori economici sia la stazione appaltante, che non può disapplicarle, ferma restando la possibilità di annullare il bando in autotutela.

Viene infine confermato che l'inserimento del cronoprogramma nella busta tecnica viola il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, in quanto il documento conteneva elementi dell'offerta economico-temporale idonei a influenzare la valutazione della commissione di gara.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **